



# Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

N. 1077 R.U.A.

Roma, - 6 OTT 2022

## IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE

**VISTO** il documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 2838358 in data 27 agosto 2021, stipulato dal Centro Unico Contrattuale con "STUDIO TECNICO ROSIELLO S.r.l." di Benevento, per l'affidamento a soggetto esterno dell'incarico professionale finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica di un edificio della caserma "Hazon" di Roma;

**VISTO** il decreto n. 1046 R.U.A. in data 15 ottobre 2021, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 12 novembre 2021, con il quale è stato approvato il citato contratto ed impegnata la spesa complessiva di € 61.829,26 (di cui € 11.149,54 per IVA al 22%, € 11.245,50 IVA compresa per spese ed oneri accessori ed € 1.949,22 per C.N.P.A.I.A.);

**VISTO** il decreto n. 1438 R.U.A. in data 18 dicembre 2021, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 21 dicembre 2021, con il quale è stato rimodulato l'impegno di spesa per gli esercizi finanziari 2021-2022;

**VISTO** il decreto n. 902 R.U.A. in data 4 agosto 2022, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 26.08.2022, con il quale è stata decretata, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:

- la risoluzione del documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 2838358 in data 27.08.2021;
- l'annullamento del decreto n. 1046 R.U.A. in data 15.10.2021, così come rimodulato con decreto n. 1438 R.U.A. in data 18.12.2021;
- l'escussione della polizza fideiussoria n. 05118191001963 di € 15.368,85, rilasciata in data 27.08.2021 dalla Cattolica Assicurazioni S.p.A., agenzia di Benevento;

**VISTA** la comunicazione con la quale lo "STUDIO TECNICO ROSIELLO S.r.l.", a seguito della richiesta di escussione della polizza fideiussoria da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ad integrazione di quanto già rappresentato in data 6 aprile 2022, ha:

- fornito ulteriori chiarimenti, precisando che alla decisione di rinuncia all'incarico si è giunti d'intesa con il Direttore dell'Esecuzione e a causa di varie circostanze a sé non imputabili;
- chiesto di non procedere all'escussione della polizza fideiussoria n. 05118191001963 in data 27.08.2021;

**VISTA** la lettera n. 1896/LG\_6/B-7-6 di prot. in data 15 settembre 2022, con la quale il DEC, nel rivalutare le circostanze di fatto che hanno indotto l'Amministrazione a procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108, co. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha confermato e proposto di accogliere l'istanza presentata dallo "STUDIO TECNICO ROSIELLO S.r.l.", per le seguenti motivazioni:

- *"il professionista, nel formulare la percentuale di sconto, non ha potuto tener conto di numerosi dettagli costruttivi costituenti l'immobile giacché, per rispettare le misure di contenimento del contagio da COVID-19 all'epoca in vigore, non ha effettuato il sopralluogo preventivo trovando, di fatto, uno stato dei luoghi del tutto diverso da quello ipotizzato;*
- *la demolizione ed il ripristino di alcune parti costruttive hanno, nel frattempo, subito un notevole incremento dei costi dovuti all'aumento eccezionale dei materiali da costruzione, facendo divenire l'appalto in oggetto eccessivamente oneroso rispetto a quanto preventivato";*

**VISTA** la delibera n. 227 in data 11 maggio 2022 con la quale l'ANAC, nel valutare un caso analogo attinente ad un contratto di fornitura, ha statuito che *"l'adozione delle misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina sono eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore, potendo sostanzarsi in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori";*

**VISTO** l'art. 103, co. 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che *“la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse”*;

**CONSIDERATO** che l'incameramento della cauzione definitiva presuppone un inadempimento in senso tecnico dell'appaltatore, non riscontrabile nel caso di specie, alla luce dei chiarimenti forniti dall'operatore economico, che hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni dello stesso DEC;

**CONSIDERATO** che nessun danno derivante dall'inadempimento è stato segnalato dal DEC;

**VISTO** il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e appalto di lavori,

#### **D E C R E T A**

A parziale rettifica di quanto disposto con decreto n. 902 R.U.A. in data 4 agosto 2022, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 26.08.2022, la cauzione costituita a favore dell'A.D. da parte dello “STUDIO TECNICO ROSIELLO S.r.l.” a garanzia degli obblighi contrattuali, dell'importo di € 15.368,85, con polizza fideiussoria n. 05118191001963 rilasciata in data 27 agosto 2021 dalla Cattolica Assicurazioni S.p.A., agenzia di Benevento, per le motivazioni di cui in premessa, non verrà incamerata.

**IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE**

**(Gen. D. Marco Minicucci)**

*(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)*

